

CAMERA DEI DEPUTATI

N.475

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della
disciplina del regime di procedibilità per taluni reati (475)

*(articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23
giugno 2017, n. 103)*

Trasmesso alla Presidenza il 3 novembre 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL REGIME DI PROCEDIBILITA' PER TALUNI REATI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 16, LETTERE A) E B), E 17, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, e, in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;
Su proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Arresto illegale)

1. All'articolo 606 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

ART. 2

(Indebita limitazione di libertà personale)

1. All'articolo 607 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

ART. 3

(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)

1. All'articolo 609 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».



ART. 4
(*Minaccia*)

1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;
 - b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

ART. 5
(*Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale*)

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

ART. 6
(*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*)

1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

ART. 7
(*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*)

1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

ART. 8
(*Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni*)

1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».



ART. 9

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

ART. 10

(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

1. All'articolo 638 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al secondo comma le parole: «e si procede d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «e si procede a querela della persona offesa».

ART. 11

(Truffa)

1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dal secondo comma, numeri 1, 2 e 2-bis, limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

ART. 12

(Frode informatica)

1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

ART. 13

(Appropriazione indebita)

1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è soppresso.

ART. 14

(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela)

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.



2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione.

ART. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

